



GIUNTA REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 4
MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE) IN MERITO
ALLA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 settembre 2019

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla qualità della legislazione.

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Il presente articolo intende agire sull'ordinamento normativo regionale vigente, ai fini della razionalizzazione e del controllo delle fonti effettive, attraverso una produzione controllata che consenta, laddove possibile, un saldo a pareggio delle leggi regionali vigenti, provvedendo ad abrogare o sostituire almeno una legge esistente con l'emanazione di una nuova ed incentivare, al contempo, l'utilizzo di testi unici. Con tali raccolte normative su determinati e specifici settori di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, possono creare all'interprete scarsa chiarezza di applicazione (casi esemplificati quali: leggi susseguitesì nel tempo che modificano altre leggi, e/o introducono nuove norme sulla materia o ancora altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.). Il testo unico ha inoltre il pregio di accomunare in un solo corpo testuale tutta la disciplina di una materia, evitando in tal modo ai destinatari, sia operatori che utenti, il disagio di incorrere in errori e perplessità causati dalla pluralità di norme che caratterizzano il proprio sistema legislativo.

Pertanto in questo caso si andrebbe ad aggiungere alcuni commi all'art. 48 dello Statuto definendo, oltre ai principi in tema di buona regolazione, le modalità di utilizzo, le procedure giuridiche connesse al testo unico nonché le sue esigenze di sistematizzazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 48 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Al fine di semplificare l'ordinamento normativo regionale ed evitare la proliferazione della produzione legislativa, ogni nuovo disegno o proposta di legge regionale deve prevedere l'abrogazione in modo espresso delle disposizioni con questa incompatibili e relative al medesimo ambito di materia.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, è promossa, altresì, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari distinti per settori organici di materia.

1 quater. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso inserendo le modifiche stesse nel corpo dell'atto originario.

1 quinquies. Le proposte di testi unici devono garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.”.